

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Indice

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

Sommario

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO.....	1
Art. 1 - Oggetto dell'Appalto	3
Art. 2 – Situazione assicurativa.....	3
Art. 3 - Durata del servizio.....	4
Art. 4– Organizzazione del Servizio	4
Art. 5 – Remunerazione del servizio.....	4
Art. 6 – Svolgimento del Servizio.....	4
A) Definizione del programma assicurativo.....	4
B) Supporto al collocamento sul mercato	5
C) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze	5
Art. 7 - Responsabilità del Broker.....	6
Art. 8 – Divieto di Cessione del contratto e divieto di Subappalto.....	6
Art. 9 – Sospensione del contratto	7
Art. 10- Risoluzione anticipata	7
Art. 11 – Penali e risarcimento danni.....	7
Art. 12 - Risoluzione del contratto	8
Art. 13 - Interpretazione del contratto.....	8
Art. 14 - Clausola Broker	8
Art. 15 – Obblighi del Broker	8
Art. 16 – Obblighi di ANVCO.....	9

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore di Acqua Novara. VCO S.p.A. (di seguito per brevità ANVCO).

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa.

Art. 2 – Situazione assicurativa

I contratti assicurativi stipulati da ANVCO. in vigore alla data della presente procedura sono i seguenti:

COPERTURE ASSICURATIVE	COMPAGNIA ASSICURATIVA	DECORRENZA	PREMIO ANNUO LORDO
Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d'Opera	Lloyd's Insurance Company (LIC)	Dal 30/06/2022 al 31/12/2024	€ 110.025,00
Tutela Legale	DAS	Da 31/12/2022 al 31/12/2024	€ 27.500,00
Copertura Assicurativa Property- All Risk	GENERALI ITALIA SPA	Dal 30/06/2022 al 31/12/2024	€ 201.979,50
Infortuni	HDI GLOBAL SPECIALTY SE	Dal 30/06/2021 al 31/12/2024	€ 17.627,23
Responsabilità Civile Ambientale	HDI Global SE	Dal 31/12/2022 al 31/12/2024	€ 25.000,00
Responsabilità Civile Patrimoniale	XL INSURANCE COMPANY SE	Dal 31/12/2022 - 31/12/2024	€ 13.000,00
Responsabilità Civile Auto	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. -	Dal 31/12/2021 al 31/12/2024	€ 17.921,00
Cyber Risk	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Dal 31/12/2022 al 31/12/2023	€ 40.342,50
Directors & Officers (D&O)	CHUBB	Dal 31/12/2022 al 31/12/2023	€ 14.523,30

Art. 3 - Durata del servizio

Il servizio ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2023 alle ore 24.00 del 31/12/2026 senza obbligo di disdetta. ANVCO. si riserva di far decorrere il mandato da una data successiva, comunque non superiore a due mesi, laddove la presente procedura di gara non consentisse il perfezionamento del contratto entro il termine indicato delle ore 24:00 del 31/12/2023.

Al conferimento dell'incarico, il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara. Il Broker si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. ANVCO. si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di 180 giorni e, comunque fino all'espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione. In caso di scadenza anticipata dell'incarico il Broker, su richiesta di ANVCO., si impegna ad assicurare, alle medesime condizioni previste nel presente capitolato, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di consegne.

Art. 4– Organizzazione del Servizio

Il Broker, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con ANVCO., nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il Broker dovrà istituire un apposito ufficio dedicato e dovrà designare un referente per ANVCO. che sarà il Responsabile del servizio e destinare allo svolgimento dello stesso personale professionalmente qualificato.

Art. 5 – Remunerazione del servizio

Il servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo non comporta per ANVCO alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Art. 6 – Svolgimento del Servizio

Il Broker s'impegna a svolgere il Servizio oggetto dell'Appalto con i propri mezzi e la propria organizzazione; in particolare le prestazioni che dovranno essere svolte vengono di seguito indicate in maniera indicativa e non esaustiva:

A) Definizione del programma assicurativo

- Identificazione, analisi e valutazione dei rischi, verifica dell'adeguatezza delle coperture assicurative attualmente in essere in ANVCO ed eventuale redazione di proposte di modifica. Tale attività comprenderà il monitoraggio dei costi delle coperture, l'analisi del rapporto Sinistri/Premi, la valutazione costi/benefici, l'esame delle risorse impiegate nella gestione in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche in relazione ai sinistri pregressi;
- individuazione delle migliori proposte assicurative fornite dal mercato sul ramo cauzioni richieste dagli Enti ad ANVCO;
- elaborazione statistiche sinistri ed evidenziazione di eventuali problematiche rilevate;
- elaborazione di un rapporto annuale sulle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, situazione ed evoluzione del mercato assicurativo, nuove clausole contrattuali e andamento dei sinistri, corredato da indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine, anche in relazione allo stato dei sinistri

- assistenza, su specifica richiesta del committente, nella gestione dei sinistri attivi e passivi (apertura/chiusura, gestione, perizia, valutazione dei risarcimenti ed indennizzi), pur riferiti ad epoca precedente all'incarico e nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi di ANVCO con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei dei premi ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- aggiornamento, in corso di servizio, dei contratti in relazione alle esigenze di ANVCO e alle evoluzioni legislative e regolamentari, o eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici.

B)Supporto al collocamento sul mercato

- analisi delle condizioni di mercato e ricerca delle migliori condizioni di polizza in termini di copertura del rischio e di costi da sostenere;
- elaborazione, previa intesa con gli uffici di ANVCO degli atti di gara inerenti i servizi assicurativi;
- predisposizione di capitolati speciali di Appalto d'intesa con ANVCO prima della scadenza delle polizze o entro diverso termine concordato, in caso di procedure d'urgenza, che ANVCO riterrà d'indire per l'affidamento dei servizi assicurativi. A tal proposito, ogni capitolato prodotto dal Broker dovrà essere corredato, all'atto della consegna e comunque prima della pubblicazione del relativo bando di gara, da apposita dichiarazione, nella quale il Broker stesso attesti di aver fornito una consulenza fondata su un'analisi imparziale e che le coperture assicurative e l'ammontare del premio posto a base di gara sono congrui rispetto alle esigenze di ANVCO
- individuazione, d'intesa con ANVCO, dei criteri di aggiudicazione ed assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia

C)Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze

- segnalazione delle scadenze, almeno 60 (sessanta) giorni prima di quanto indicato nelle relative polizze;
- verifica della correttezza dei premi, delle clausole e degli "Schemi Tipo" richieste da ANVCO alle Compagnie Assicuratrici delle ditte aggiudicatrici delle procedure di gara;
- trasmissione dei dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.);
- verifica della puntualità dei pagamenti, ai fini di evitare rischi di scopertura per ritardi nel pagamento delle somme dovute;
- controllo sui contenuti e tempi di emissione di ogni documento di polizza, nonché sulle appendici che si rendesse necessario richiedere alle Compagnie Assicuratrici
- verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
- segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori a carico di ANVCO S.p.A. indicati nelle polizze;
- segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni, anche qualora riferiti ad epoca precedente alla decorrenza dell'incarico.
-
- predisposizione di rapporti, con cadenza trimestrale, relativi allo stato dei sinistri, per ogni singola polizza, evidenziando il relativo andamento storico;
- redazione di una relazione annuale, da rendersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- tempestiva informazione circa le valutazioni dei mercati assicurativi, con particolare riferimento alle condizioni di solidità economica delle Compagnie di Assicurazione e verifica del rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle diverse Compagnie Assicuratrici nazionali ed internazionali;
- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con ANVCO convenzioni o contratti (locazioni, comodato, contratti di appalto, gestione di impianti, prestazione

d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;

- assistenza nella valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, da intendersi quale determinazione dei valori assicurabili, nonché analisi e valutazione dei rischi.
- implementazione di un sistema informatico (piattaforma *Web*) in grado di gestire la banca dati dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati da ANVCO., mediante conversione dei dati esistenti per la migrazione al nuovo *data base* oppure mediante imputazione dei dati stessi, a cura del Broker. La banca dati, allo scadere del contratto, rimarrà di esclusiva proprietà di ANVCO ed il Broker non avrà diritto a compenso alcuno; La piattaforma deve prevedere un servizio di invio e archivio dei sinistri che agevoli l'ufficio competente relativamente al monitoraggio sullo stato delle pratiche riguardanti tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, eventuale franchigia).

È esplicitamente convenuto che restano in capo ad ANVCO l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità delle polizze, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

È convenuto inoltre che ogni elaborato (capitolato, relazione, statistica, ecc.) prodotto dal Broker nel corso dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'onori, all'atto della consegna, diventa di proprietà di ANVCO. che, inoltre, acquisisce la libera disponibilità di utilizzarli.

Entro i limiti sopraindicati, ANVCO autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di ANVCO., né è in grado di impegnare quest'ultima, se non previa esplicita autorizzazione.

D) “Assistenza e supporto nella gestione di polizze fidejussorie”

A maggiore precisazione, si evidenzia che il programma assicurativo di Acqua Novara. VCO S.p.A., in considerazione dell'attività svolta dalla stazione appaltante, comprende anche polizze fidejussorie. Nell'ambito delle prestazioni svolte dal Broker, pertanto, si ricomprendono:

- l'assistenza nel reperimento, nel collocamento sul mercato assicurativo e nella gestione di nuove polizze fidejussorie, nelle quali Acqua Novara. VCO S.p.A. rivesta il ruolo di Contraente;
- il subentro nella gestione delle polizze fidejussorie in vigore alla data di affidamento dell'incarico.

Art. 7 - Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a fare stipulare, modificare o integrare ad ANVCO. il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di ANVCO competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 8 – Divieto di Cessione del contratto e divieto di Subappalto

È vietata la cessione totale o parziale di contratto nonché il subappalto.

Nel caso di violazione a tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con ANVCO, la quale avrà tuttavia il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 9 – Sospensione del contratto

Il Broker in nessun caso potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con ANVCO.

Di conseguenza, la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

Art. 10- Risoluzione anticipata

ANVCO riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente Capitolato o Disciplinare. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo mail PEC, con l'indicazione di un termine entro il quale il Broker dovrà fornire le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora il Broker non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

Art. 11 – Penali e risarcimento danni

ANVCO avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato, determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) la mancata presentazione dei capitolati speciali d'appalto nei termini previsti dalle presenti norme o nei minori termini richiesti con l'offerta, derivanti da cause imputabili al Broker, verrà applicata una penalità pari ad euro 100,00 per i primi 15 giorni solari di ritardo, dal sedicesimo giorno al trentesimo giorno la penalità verrà applicata nella misura pari ad Euro 200,00 giornaliera; dopo il trentesimo giorno di ritardo, derivante da cause imputabili al Broker, ANVCO si riserva la facoltà di rescindere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo;
- a) la mancata presentazione della relazione annuale, da rendersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, (salvo altra data concordata per iscritto con ANVCO) sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad euro 150,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo;
- b) la mancata presenza del referente interno al Broker di supporto ad ANVCO. per la definizione degli indennizzi dei sinistri, comporterà una penalità pari ad euro 200,00 per ogni segnalata mancata presenza oltre la prima;
- c) la mancata trasmissione della semestrale relativa alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penalità pari ad euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;

Oltre a quanto sopra, nel caso in cui la gara per i servizi assicurativi indetta da ANVCO con l'apporto del Broker, dovesse andare deserta, al Broker non sarà riconosciuto alcun compenso, dovendo il medesimo comunque collaborare con ANVCO. per pervenire nel più breve tempo possibile al collocamento dei servizi assicurativi della stessa.

ANVCO si riserva, peraltro, la facoltà, previa regolare diffida, di revocare l'incarico, in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato o al disciplinare di gara. La revoca avrà effetto a partire dal 30° giorno dalla data di ricezione da parte del Broker della comunicazione. ANVCO, in caso di risoluzione anticipata, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo migliore offerente per l'assegnazione del servizio.

L'incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno

l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 comma 2 lett. B) del D.lgs. 7.09.2005 n. 209 (idoneità professionale).

Le penalità di cui sopra saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte di ANVCO da comunicare al Broker, assegnandogli 5 (cinque) giorni lavorativi per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine senza che il Broker abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, ANVCO procederà senza indugio alla risoluzione contrattuale., come da normativa vigente.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

ANVCO si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse anche in uno dei seguenti casi:

- inadempimento contrattuale, comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva e insufficiente; in tal caso dovranno essere comunicati all'altra parte i motivi di revoca ai fini di giustificazioni da fornirsi entro 30 giorni dalla notifica della richiesta;
- sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o a seguito di atti riorganizzativi dei servizi dell'ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker;
- mancato adempimento alle specifiche indicazioni formulate nella Offerta Tecnica ed Offerta Economica che sono state oggetto di attribuzione di punteggio;
- in caso di raggiungimento di quattro penali in corso di contratto.

La risoluzione avverrà tramite invio di mail PEC e avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto resta salva la possibilità per ANVCO. di applicare tutte le norme di legge e regolamento in materia di inadempimento contrattuale nonché di procedere all'introito della cauzione definitiva.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole ad ANVCO. su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Clausola Broker

ANVCO. dichiara di aver affidato la gestione delle polizze al Broker, ai sensi del D.lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.

Pertanto, ANVCO provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del c.c. Il Broker si impegna a rilasciare ad ANVCO. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie di assicurazione debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 15 – Obblighi del Broker

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato, Disciplinare di gara, Offerta Tecnica ed economica presentati in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse di ANVCO.;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;

- mettere a disposizione di ANVCO. ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- dare evidenza ad ANVCO della commissione ricevuta dalle Compagnie assicurative nel rispetto di quanto dichiarato in sede di gara.

Art. 16 – Obblighi di ANVCO.

ANVCO si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze di cui all'elenco indicato all'art. n. 1 è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di ANVCO. con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente al contratto stesso fatto salvo eventuali contratti gestiti attraverso associazioni di categoria, casse previdenziali o associazioni di settore;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.